METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

NOTA A SENTENZA • MISURE CAUTELARI E PATRIMONIALI
Anno I (Vol. 1), Fasc. 2 (2026) • Art. 4562 • pp. 1–9 • §§ 1–19

Sequestro probatorio dello smartphone: limiti per la Cassazione

English Edition Title: Evidentiary Seizure of Smartphones: Judicial Limits and Temporal Delimitation of Data

Redazione di Metodo Giuridico [Redazione Scientifica]
Rivista Scientifica di Diritto e Giurisprudenza (ISSN 3103-7305)
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/redazione-metodo-giuridico/
Pubblicato il: 29 Set 2026 • Contributo sottoposto a revisione scientifica • Testo integrale: pp. 1–9 (§§ 1–19)

ABSTRACT SCIENTIFICO
Con la pronuncia n. 16495 del 2026, la Corte di Cassazione Penale interviene sui confini di legittimità del sequestro probatorio avente a oggetto dispositivi digitali, chiarendo che la perimetrazione temporale dei dati costituisce un requisito motivazionale autonomo e indefettibile del decreto genetico emesso ai sensi dell'art. 253 c.p.p. L'omessa delimitazione dell'arco cronologico rilevante non può essere surrogata dall'assegnazione di un termine per l'espletamento delle operazioni peritali di copia forense, né la restituzione fisica del supporto estingue l'interesse al riesame reale ex art. 324 c.p.p. ove permanga la ritenzione della totalità dei dati informatici.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
Redazione di Metodo Giuridico, Sequestro probatorio dello smartphone: limiti per la Cassazione, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 2, 29 settembre 2026, art. 4562, pp. 1–9, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/09/29/sequestro-smartphone-copia-forense-perimetrazione-cassazione-16495-2026/.

OSCOLA: Editorial Board of Metodo Giuridico, 'Sequestro probatorio dello smartphone: limiti per la Cassazione' (2026) 1(2) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 4562, 1–9 <https://www.metodogiuridico.it/2026/09/29/sequestro-smartphone-copia-forense-perimetrazione-cassazione-16495-2026/> accessed 14 November 2026.

Record OAI-PMH:	`oai:metodogiuridico.it:post/4562 (OpenAIRE / DOAJ / BASE)`
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/09/29/sequestro-smartphone-copia-forense-perimetrazione-cassazione-16495-2026/
AEA JEL Codes:	K42 (Esecuzione penale, misure cautelari e contrasto all'illecito); K14 (Diritto penale sostanziale)
EuroVoc (UE):	MT 1216 diritto penale • sequestro di beni [3839]; confisca di beni [3959]
ECLI Pronunce:	`ECLI:IT:CASS:2026:16495PEN`

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Redazione di Metodo Giuridico. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Sequestro probatorio dello smartphone: limiti per la Cassazione

La perimetrazione temporale dei dati informatici costituisce requisito motivazionale autonomo del decreto ex art. 253 c.p.p.

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale 29 Settembre 2026 Lettura 9 min

Stato della questione: Orientamento nomofilattico della Cassazione Penale sui limiti motivazionali del sequestro probatorio di dispositivi digitali e copia forense.

Abstract (Italiano)

Con la pronuncia n. 16495 del 2026, la Corte di Cassazione Penale interviene sui confini di legittimità del sequestro probatorio avente a oggetto dispositivi digitali, chiarendo che la perimetrazione temporale dei dati costituisce un requisito motivazionale autonomo e indefettibile del decreto genetico emesso ai sensi dell'art. 253 c.p.p. L'omessa delimitazione dell'arco cronologico rilevante non può essere surrogata dall'assegnazione di un termine per l'espletamento delle operazioni peritali di copia forense, né la restituzione fisica del supporto estingue l'interesse al riesame reale ex art. 324 c.p.p. ove permanga la ritenzione della totalità dei dati informatici.

Abstract (English)

With judgment no. 16495 of 2026, the Italian Court of Cassation clarifies the legal boundaries of evidentiary seizure concerning digital devices, ruling that the temporal delimitation of data represents an autonomous and essential motivational requirement of the public prosecutor's warrant under Article 253 of the Code of Criminal Procedure. The lack of a temporal scope cannot be remedied by setting execution deadlines for forensic imaging, nor does the physical return of the device extinguish the suspect's standing to challenge the measure under Article 324 of the Code of Criminal Procedure when all extracted data are retained.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Autonomia della perimetrazione temporale:** La delimitazione dell'arco cronologico dei dati ricercati risponde a un onere motivazionale genetico proprio del decreto di sequestro ex art. 253 c.p.p., finalizzato a impedire acquisizioni esplorative massive.
- **Distinzione dai termini esecutivi:** L'indicazione dei tempi concessi al consulente tecnico per l'estrazione e la cernita attiene alla mera fase esecutiva e non può colmare il vuoto motivazionale del provvedimento genetico.
- **Persistenza dell'interesse ad impugnare:** L'avvenuta restituzione fisica dello smartphone all'indagato non fa cessare l'interesse al riesame reale ex art. 324 c.p.p. qualora sia stata trattenuta la copia forense integrale dei dati.
- **Tutela costituzionale ed eurounitaria:** L'apprensione generalizzata della memoria del dispositivo comprime in modo sproporzionato la segretezza della corrispondenza e la riservatezza protette dagli artt. 15 Cost., 8 CEDU e 8 Carta di Nizza.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, la perimetrazione temporale dei dati costituisce requisito motivazionale autonomo e distinto rispetto all'indicazione dei tempi di esecuzione delle operazioni di copia forense e selezione. La perimetrazione temporale attiene all'indicazione, nel decreto genetico di sequestro, dell'arco cronologico entro il quale i dati devono essere estratti e ricercati, in stretta correlazione con l'imputazione provvisoria e con il tempo di commissione del reato contestato, al fine di circoscrivere ab origine la misura ablativa ai soli dati pertinenti ed evitare un'esplorazione indiscriminata della sfera privata; ne consegue che l'indicazione dei tempi peritali di esecuzione non può supplire al difetto di perimetrazione temporale nel decreto genetico, e che permane l'interesse dell'indagato al riesame reale ex art. 324 c.p.p. anche dopo la restituzione dell'apparato fisico qualora permanga la ritenzione della copia forense integrale.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

01. Il fatto e l'iter processuale: il sequestro di tre smartphone e la copia integrale

La pervasività degli strumenti informatici portatili nell'ordinaria vita quotidiana ha trasformato la gestione della **prova digitale** in uno dei terreni più complessi e delicati della procedura penale contemporanea. La pronuncia resa dalla **Corte di Cassazione Penale**[1] affronta i limiti di ammissibilità del **sequestro probatorio dello smartphone**, traendo origine da un **decreto di perquisizione e sequestro probatorio** emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia, avente a oggetto tre **dispositivi mobili di telefonia cellulare** appartenenti a un indagato, sottoposti a vincolo cautelare nell'ambito di un'indagine penale per reati comuni.

Nelle more del procedimento cautelare instaurato dinanzi al giudice dell'impugnazione reale, l'autorità inquirente procedeva alla **restituzione materiale dei supporti fisici** all'avente diritto, previa estrazione integrale di **copia forense** dell'intero contenuto della memoria degli smartphone, apprendendo così indiscriminatamente chat, messaggi, fotografie, registri di navigazione e documenti personali. A fronte dell'**estrazione onnicomprensiva dei dati**, la difesa proponeva istanza di riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p., eccependo l'assoluta carenza di motivazione del decreto genetico quanto ai **criteri di selezione delle informazioni** pertinenti al reato e, specificamente, l'omessa indicazione di qualsivoglia **perimetrazione temporale della ricerca**.

Il Tribunale del riesame di Reggio Emilia rigettava il gravame cautelare, ritenendo che il decreto di sequestro fosse sufficientemente motivato in relazione alla descrizione delle condotte contestate e alla **pertinenzialità dei telefoni all'ipotesi criminosa**. Con riguardo alla dedotta assenza di delimitazione temporale, il collegio distrettuale riteneva il requisito soddisfatto *per relationem* attraverso il richiamo alla specificazione del **termine di trenta giorni** assegnato al consulente tecnico nel successivo **provvedimento di conferimento dell'incarico peritale**, valorizzando altresì l'intervenuta **restituzione fisica degli apparecchi**.

Avverso tale ordinanza l'indagato proponeva ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale, lamentando l'omesso confronto del Tribunale con la doglianza difensiva relativa all'assenza di perimetrazione temporale del decreto di sequestro, nonché ribadendo la **persistenza dell'interesse a coltivare l'impugnazione reale**, tema già affrontato dalla nomofilachia in materia di riesame e interesse ad impugnare.

02. La persistenza dell'interesse a impugnare dopo la restituzione fisica del dispositivo

Nella complessa materia del **sequestro probatorio dello smartphone**, un passaggio preliminare di rimarchevole valore sistematico affrontato dal collegio di legittimità concerne la persistenza dell'**interesse ad impugnare** in capo all'indagato allorché l'apparato fisico sia già stato restituito nelle more del procedimento cautelare. Nella prassi applicativa si era talora sostenuto che la **materiale riconsegna dello smartphone** privasse il ricorso del requisito dell'**attualità dell'interesse** ex art. 568, comma 4, c.p.p., degradando la censura a una mera contestazione accademica.

La Suprema Corte ribalta radicalmente tale impostazione restrittiva, confermando un orientamento di rigorosa **tutela dei diritti personalissimi**: lo smartphone contemporaneo non costituisce un mero supporto materiale, bensì un vero e proprio **archivio esistenziale** destinato per sua natura a raccogliere una massa eterogenea di **informazioni intime e riservate**. Ne discende che la **disponibilità esclusiva del patrimonio informativo** rappresenta una situazione soggettiva meritevole di presidio giurisdizionale primario, direttamente radicata nell'art. 15 della Costituzione e tutelata dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nonché dall'art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

La conservazione della **copia forense integrale** nei server o nei fascicoli dell'autorità giudiziaria determina una costante e penetrante **ingerenza nella sfera personale** dell'interessato. Pertanto, l'indagato vanta un **interesse concreto ed attuale** a sottoporre a vaglio giurisdizionale la legittimità della **misura ablativa genetica**: l'eventuale declaratoria di nullità del decreto di sequestro propaga i suoi **effetti caducatori**, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., all'estrapolazione e alla ritenzione dei duplicati informatici, imponendo l'**eliminazione definitiva delle copie** e la **preclusione al loro impiego probatorio** nel procedimento penale.

03. Il principio di proporzionalità e il divieto di sequestro esplorativo generalizzato

La motivazione della pronuncia colloca al vertice dell'indagine ermeneutica il **principio di proporzionalità**, assunto a canone generale regolatore dei **mezzi di ricerca della prova** nel processo penale. Con l'avvento della *digital evidence*, la **compressione dei diritti individuali** connessa al **sequestro di un apparato mobile** ha assunto una portata quantitativa e qualitativa incomparabile rispetto alla tradizionale ablazione di documenti cartacei. Uno smartphone racchiude relazioni affettive, orientamenti politici o religiosi, **dati sanitari** e **comunicazioni private** estranee a qualsivoglia rilievo penale.

Sul punto, la Cassazione ribadisce che il **sequestro probatorio dello smartphone** emesso ai sensi dell'art. 253 c.p.p. non può mai degradare a strumento per condurre **indagini esplorative generalizzate**, le cosiddette *fishing expeditions*, volte a setacciare l'intera esistenza digitale di una persona nella speranza di rinvenire elementi utili o ulteriori notizie di reato. La prassi investigativa consistente nell'apprendere l'intera memoria del dispositivo tramite **mirror copy** e nel rinviare la selezione a un momento successivo si pone in insanabile attrito con la Costituzione qualora non sia sorretta da una **motivazione puntuale** che spieghi perché l'**acquisizione massiva** sia indispensabile per l'accertamento del reato contestato.

La proporzionalità impone che il sacrificio imposto alla **segretezza delle comunicazioni** e alla **riservatezza personale** sia rigorosamente contenuto entro i limiti strettamente necessari per il perseguimento delle finalità di giustizia. Ne consegue che il Pubblico Ministero ha l'onere inderogabile di enunciare nel provvedimento sia le **ragioni dell'omnicomprensività dell'ablazione**, sia i **criteri di selezione del materiale**, specificando le parole chiave, i mittenti, i destinatari o le **categorie di file concretamente correlati all'imputazione provvisoria**.

04. La perimetrazione temporale quale requisito motivazionale autonomo del decreto genetico

Il nucleo centrale dell'approdo nomofilattico in tema di **sequestro probatorio dello smartphone** risiede nell'affermazione secondo cui la **perimetrazione temporale** dei **dati digitali** integra un **requisito motivazionale autonomo e distinto** rispetto agli ordinari elementi strutturali del decreto di sequestro probatorio. Non è sufficiente che l'atto dell'organo requirente descriva l'**ipotesi di reato contestata** e dichiari la generica pertinenzialità del supporto telefonico all'illecito: occorre una **motivazione specifica** che giustifichi l'**estensione cronologica** delle informazioni da estrarre.

La perimetrazione temporale risponde all'esigenza inderogabile di circoscrivere *ab origine* la misura ablativa ai soli dati storicamente e cronologicamente pertinenti all'**imputazione provvisoria** e all'**epoca di consumazione** della condotta delittuosa. Consentire l'estrazione indifferenziata di flussi informativi privi di qualsiasi barriera temporale equivarrebbe a legittimare un **controllo retroattivo e onnicomprensivo** sulla persona dell'indagato, travalicando le **coordinate di legalità** disegnate dagli artt. 247 e 253 c.p.p.

> ***« La perimetrazione temporale dei dati non attiene ai tempi di esecuzione peritale, ma risponde all'esigenza di circoscrivere ab origine la misura ablativa ai soli dati storicamente pertinenti all'imputazione, impedendo che il sequestro si trasformi in un'esplorazione indiscriminata dell'intera vita digitale dell'indagato. »***

Ove l'inquirente ritenga indispensabile estendere la ricerca a dati collocati in un **arco temporale significativamente anteriore** o successivo rispetto ai confini cronologici del reato contestato, ha l'onere di **esplicitare le ragioni investigative** che collegano tale materiale pregresso all'accertamento del fatto. In assenza di tale giustificazione causale, il decreto si rivela affetto da un **vizio genetico di motivazione** che inficia la legittimità dell'intero procedimento acquisitivo e rende nullo il **sequestro della memoria digitale**.

05. La distinzione dogmatica tra arco cronologico dei dati e tempi di esecuzione peritale

Il punto di rottura tra la decisione di merito e il sindacato di legittimità risiede nella confusione concettuale in cui era incorso il **Tribunale del riesame** di Reggio Emilia. L'ordinanza impugnata aveva infatti respinto la doglianza difensiva sostenendo che il requisito della perimetrazione temporale fosse stato ritualmente adempiuto attraverso la prescrizione del **termine di trenta giorni**, assegnato al consulente tecnico nel successivo **provvedimento di conferimento dell'incarico**, per **estrarre la copia forense** e selezionare i dati di rilievo probatorio.

La Corte di Cassazione Penale confuta radicalmente tale argomentazione, delineando una netta **demarcazione dogmatica** tra due categorie concettualmente eterogenee: a) l'**arco cronologico dei dati**, che identifica il **perimetro temporale** entro cui collocare le condotte oggetto di accertamento e circoscrive la **portata ablativa del sequestro** fin dalla sua genesi; b) i **tempi di esecuzione delle operazioni**, che attengono alle mere modalità tecniche con cui il consulente o la polizia giudiziaria devono procedere all'acquisizione materiale dei supporti e alla **cernita informatica**.

Mentre il termine concesso al perito risponde a canoni di **proporzionalità temporale** nella fase esecutiva dell'indagine per evitare che l'apparato o i dati restino indefinitamente vincolati, esso non spiega in alcun modo quali siano i **limiti temporali delle informazioni** suscettibili di sequestro. Trattandosi peraltro di un atto successivo al decreto genetico, la designazione del consulente non possiede alcuna **efficacia sanante**: il decreto del Pubblico Ministero che ometta di definire l'arco temporale dei dati non può essere integrato *ex post* dall'ausiliario, dovendo la **legittimità della misura** sussistere al momento della sua emanazione.

06. Considerazioni conclusive: il punto di equilibrio tra istanze investigative e diritti fondamentali

La decisione della Corte di Cassazione Penale nella sentenza n. 16495 del 2026 segna un approdo di fondamentale rilievo per la tenuta democratica dello **statuto della prova digitale**. In un contesto in cui la tecnologia consente di duplicare all'istante l'intero spettro dell'attività cognitiva, relazionale e

professionale di un individuo, la giurisprudenza di legittimità ribadisce con forza che le **esigenze di contrasto al crimine** non possono giustificare l'azzeramento delle garanzie poste a presidio dell'inviolabilità della persona e del suo **domicilio virtuale**.

L'**annullamento con rinvio** dell'ordinanza impugnata affida al Tribunale del riesame il compito di accertare se il decreto di sequestro originario fosse effettivamente corredato di una motivazione idonea a delimitare l'**arco temporale delle comunicazioni** e dei documenti digitali in correlazione con l'addebito provvisorio. Qualora tale perimetrazione genetica difetti, il giudice di rinvio non potrà fare altro che dichiarare l'illegittimità della misura reale, disponendo la definitiva **cancellazione della copia forense integrale** e la restituzione all'avente diritto del patrimonio conoscitivo appreso in violazione di legge.

In conclusione, la pronuncia impone alle **procure della Repubblica** una rinnovata disciplina nella redazione dei decreti di perquisizione e **sequestro probatorio dello smartphone**. L'adozione di **clausole di stile** o il mero rinvio a generiche categorie di dati non è più idoneo a superare il vaglio di legalità: soltanto un provvedimento che indichi chiaramente l'**orizzonte cronologico**, i criteri selettivi e le ragioni probatorie dell'apprensione digitale è conforme ai parametri inderogabili dettati dagli artt. 15 della Costituzione e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 15 — Libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione

Codice di procedura penale, art. 247 — Casi e forme delle perquisizioni su sistemi informatici e telematici

Codice di procedura penale, art. 253 — Decreto e presupposti del sequestro probatorio

Codice di procedura penale, art. 324 — Procedimento di riesame delle misure cautelari reali

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Penale, sentenza 2026, n. 16495** — La perimetrazione temporale dei dati informatici costituisce requisito motivazionale autonomo del decreto di sequestro di smartphone, non surrogabile dai termini concessi per le operazioni peritali. Esito: annulla con rinvio. Punto: 3.

Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.